

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 241/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 241/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
1999/C 241/03	Parere reso dal Comitato consultivo in materia di concentrazioni nel corso della 51 ^a riunione del 20 gennaio 1998 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.920 — Samsung/AST ⁽¹⁾	3
1999/C 241/04	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originarie di Taiwan	4
1999/C 241/05	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di gomme termoplastiche stirene-butadiene-stirene originarie di Taiwan	5
1999/C 241/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1682 — Ashland/Superfos) ⁽¹⁾	7
1999/C 241/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1438 — British Aerospace/GEC Marconi) ⁽¹⁾	8
1999/C 241/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1547 — Lufthansa/Amadeus/Start) ⁽¹⁾	8
1999/C 241/09	Comunicazione della Commissione, riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione ⁽¹⁾	9

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

Rettifiche

1999/C 241/10	Rettifica dei tassi di cambio dell'euro (GU C 239 del 24 agosto 1999)	10
1999/C 241/11	Rettifica dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dall'Italia (GU C 222 del 4 agosto 1999)	11
1999/C 241/12	Rettifica dell'invito a presentare proposte per azioni di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di «Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria» (1998-2002) (GU C 224 del 6 agosto 1999)	12

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**25 agosto 1999**

(1999/C 241/01)

1 euro	=	7,4333	corone danesi
	=	326,46	dracme greche
	=	8,683	corone svedesi
	=	0,6572	sterline inglesi
	=	1,0433	dollari USA
	=	1,5576	dollari canadesi
	=	115,7	yen giapponesi
	=	1,601	franchi svizzeri
	=	8,2435	corone norvegesi
	=	76,5433	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6512	dollari australiani
	=	2,0246	dollari neozelandesi
	=	6,36935	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(1999/C 241/02)

[Stabiliti il del 24 agosto 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quoza		Atene	nessuna quoza	
Patrasso	nessuna quoza		Heraklion	nessuna quoza	
Requena	nessuna quoza		Patrasso	nessuna quoza	
Reus	nessuna quoza		Alcázar de San Juan	nessuna quoza	
Villafranca del Bierzo	nessuna quoza ⁽¹⁾		Almendralejo	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		Medina del Campo	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Béziers	nessuna quoza		Ribadavia	nessuna quoza	
Montpellier	4,558	119 %	Villafranca del Penedès	nessuna quoza	
Narbonne	nessuna quoza		Villar del Arzobispo	nessuna quoza	
Nîmes	nessuna quoza		Villarobledo	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Perpignan	3,985	104 %	Bordeaux	nessuna quoza	
Asti	nessuna quoza		Nantes	nessuna quoza	
Firenze	nessuna quoza		Bari	nessuna quoza	
Lecce	nessuna quoza		Cagliari	nessuna quoza ⁽¹⁾	
Pescara	nessuna quoza		Chieti	nessuna quoza	
Reggio Emilia	nessuna quoza		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,686	70 %
Treviso	nessuna quoza		Trapani (Alcamo)	nessuna quoza	
Verona (per i vini locali)	nessuna quoza		Treviso	nessuna quoza	
Prezzo rappresentativo	4,445	116 %	Prezzo rappresentativo	2,686	70 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828				
Heraklion	nessuna quoza			EUR/hl	
Patrasso	nessuna quoza		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Calatayud	nessuna quoza		Rheinfalz (Oberhaardt)	32,043	39 %
Falset	nessuna quoza		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza	
Jumilla	nessuna quoza ⁽¹⁾		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Navalcarnero	nessuna quoza ⁽¹⁾		Prezzo rappresentativo	32,043	39 %
Requena	nessuna quoza				
Toro	nessuna quoza		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,570	
Villena	nessuna quoza ⁽¹⁾		Mosel-Rheingau	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Brignoles	nessuna quoza		Prezzo rappresentativo	nessuna quoza	
Bari	nessuna quoza				
Barletta	nessuna quoza				
Cagliari	nessuna quoza				
Lecce	nessuna quoza				
Taranto	nessuna quoza				
Prezzo rappresentativo	nessuna quoza ⁽¹⁾				
	EUR/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza				

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

PARERE**reso dal Comitato consultivo in materia di concentrazioni nel corso della 51ª riunione del 20 gennaio 1998 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.920 — Samsung/AST**

(1999/C 241/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che Samsung abbia omissso per negligenza di notificare una concentrazione, violando così l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (regolamento sulle concentrazioni).
 2. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che Samsung abbia per negligenza realizzato una concentrazione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.
 3. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che a Samsung debba essere inflitta un'ammenda a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.
 4. Il Comitato è d'accordo con gli importi proposti dalla Commissione per le ammende
 - a) ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
 - b) ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b).
 5. Il Comitato invita la Commissione a sottolineare nella sua decisione che il rapporto tra l'importo dell'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e quella inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), è considerato appropriato alla luce delle specifiche circostanze del caso in esame e non costituisce un precedente vincolante ai fini di qualsiasi futuro caso di applicazione dell'articolo 14.
 6. Il Comitato invita la Commissione a sottolineare nella sua decisione che il calcolo dell'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), sulla base del numero dei mesi è considerato appropriato alla luce delle specifiche circostanze del caso in esame e non costituisce un precedente vincolante ai fini di qualsiasi futuro caso di applicazione dell'articolo 14.
 7. Il Comitato consente a che il presente parere sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 8. Il Comitato invita la Commissione a tener conto delle altre osservazioni formulate nel corso della discussione.
-

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originarie di Taiwan

(1999/C 241/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originarie di Taiwan beneficiano di sovvenzioni e provocano pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 12 luglio 1999 dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) (in appresso denominato «il denunciante») per conto dei produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene (in appresso denominata «prodotto in questione»).

2. Prodotto

Il prodotto oggetto delle presunte sovvenzioni è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, attualmente classificabile ai codici NC ex 4002 19 00 ed ex 4002 99. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di sovvenzioni

È stato affermato che i produttori taiwanesi del prodotto in questione hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in crediti d'imposta, esenzioni delle imposte sul reddito delle aziende, ammortamento accelerato, esenzioni sui dazi d'importazione e prestiti a tassi d'interesse preferenziali.

Si ritiene che le sovvenzioni ammontino complessivamente al 15 %.

Si afferma che tali sistemi sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario da parte del governo di Taiwan e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene. Sarebbero condizionate alla preferenza data all'uso di materie nazionali rispetto a quelle importate oppure limitate ad alcune imprese e sarebbero pertanto specifiche e compensabili.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti da Taiwan sono globalmente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato, sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari provocando, insieme ad altre conseguenze,

notevoli effetti negativi sulle prestazioni globali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di produttori esportatori e di importatori citate nella denuncia e alle autorità di Taiwan.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. In caso negativo devono chiedere al più presto, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro il termine stabilito al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e numero di fax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti delle sovvenzioni e del pregiudizio, l'adozione di misure antisovvenzioni sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro organizzazioni rappresentative e gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine generale di cui al paragrafo 7, lettera a), manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione saranno sostenute da elementi di prova effettivi.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

7. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare informazioni, se non specificato altrimenti, entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che pertanto nel loro interesse sono invitate a prendere immediatamente contatto con la Commissione.

b) Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America settentrionale, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

Direzione E
DM 24 — 5/117
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di gomme termoplastiche stirene-butadiene-stirene originarie di Taiwan

(1999/C 241/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio ⁽²⁾ (qui di seguito denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di gomme termoplastiche stirene-butadiene-stirene, originarie di Taiwan, sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 12 luglio 1999 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (qui di seguito denominato «il denunziante») per conto dei produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di gomme termoplastiche stirene-butadiene-stirene (qui di seguito denominate «prodotto in questione»).

2. Prodotto

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono le gomme termoplastiche stirene-butadiene-stirene attualmente classificabili nei codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18 e 19.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping contro Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova, che le importazioni del prodotto in questione da Taiwan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Si sostiene che il volume e i prezzi del prodotto importato in questione hanno avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dai produttori comunitari, e pertanto un sostanziale effetto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedure di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che

esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori e agli importatori, alle associazioni dei produttori esportatori e degli importatori citati nella denuncia e alle autorità di Taiwan.

Gli esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, che confermerà loro se sono o meno menzionati nella denuncia. In quest'ultimo caso, essi devono chiedere al più presto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere completati entro i termini fissati nel paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sottoindicato, specificando nome, indirizzo, indirizzo email, telefono, numero di fax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi che, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'istituzione di misure sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro organizzazioni rappresentative, e gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine generale indicato nel paragrafo 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 21 del regolamento di base. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unica-

mente se all'atto della presentazione sono sostenute da elementi di prova effettivi.

7. Termini

a) Termini generali

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni, salvo diversa indicazione, entro quaranta giorni a decorrere dalla data in cui il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) Indirizzi della Commissione per la corrispondenza

Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C e E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora la parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1682 — Ashland/Superfos)**

(1999/C 241/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 agosto 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Ashland Inc. (Ashland) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo della totalità dell'impresa Superfos a/s (Superfos) mediante offerta pubblica d'acquisto annunciata il 9 agosto 1999.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Ashland: attività diversificate nel settore dell'energia e chimico, tra cui costruzione e pavimentazione di strade negli USA e distribuzione di prodotti e specialità chimiche in Europa;

— Superfos: produzione di asfalto e costruzione di strade negli USA; imballaggi in plastica in Europa; riempimento per conto terzi e distribuzione di aerosol in Europa; distribuzione di prodotti chimici nei paesi dell'Europa settentrionale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1682 — Ashland/Superfos, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1438 — British Aerospace/GEC Marconi)**

(1999/C 241/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 giugno 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1438. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1547 — Lufthansa/Amadeus/Start)**

(1999/C 241/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 2 agosto 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1547. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Comunicazione della Commissione, riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione

(1999/C 241/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 2 luglio 1997 la Commissione ha adottato, con effetto dal 1° agosto 1997, un nuovo metodo di fissazione e di aggiornamento dei tassi di riferimento e di attualizzazione che è stato comunicato agli Stati membri con lettera del 18 agosto 1997 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 273 del 9 settembre 1997.

Il metodo fissa il tasso di riferimento per ciascuno Stato membro sulla base dei tassi indicativi definiti come la media mensile dei tassi swap interbancari a cinque anni, maggiorata di un premio di aggiustamento.

In seguito al passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999 e all'utilizzazione dell'euro sui mercati finanziari, la Commissione ha deciso di procedere ai seguenti adattamenti tecnici:

1. Dal 1° agosto 1999 il tasso di riferimento sarà identico per gli undici Stati membri che hanno adottato l'euro.
2. Per tali paesi il tasso indicativo sarà definito come la media dei tassi swap interbancari a cinque anni, maggiorata di un premio di 75 punti base.

Tutte le altre modalità previste nella comunicazione del 9 settembre 1997 restano applicabili.

Il metodo di fissazione dei tassi di riferimento per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro resta invariato.

RETTIFICHE**Rettifica dei tassi di cambio dell'euro**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 239 del 24 agosto 1999)

(1999/C 241/10)

La pagina 1 è sostituita dalla pagina seguente:

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE**Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**

23 agosto 1999

(1999/C 239/01)

1 euro	=	7,4353	corone danesi
	=	326,55	dracme greche
	=	8,761	corone svedesi
	=	0,658	sterline inglesi
	=	1,0606	dollari USA
	=	1,5873	dollari canadesi
	=	118,03	yen giapponesi
	=	1,5973	franchi svizzeri
	=	8,2515	corone norvegesi
	=	76,9535	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6639	dollari australiani
	=	1,9934	dollari neozelandesi
	=	6,45208	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Rettifica dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dall'Italia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 222 del 4 agosto 1999)

(1999/C 241/11)

A pagina 12, colonna «Luogo di utilizzazione», 36^a riga «Monteforte»:

anziché: «Montese (Novara)»

leggi: «Montese (Modena)».

Rettificazione dell'invito a presentare proposte per azioni di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di «Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria» (1998-2002)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 224 del 6 agosto 1999)

(1999/C 241/12)

A pagina 7, punto 4:

anziché: «Negli anni 2000 e 2001 saranno accettate proposte che considerino la valutazione dell'impatto e dei risultati degli accordi e dei progetti.»

leggi: «Negli anni 2001 e 2002 saranno accettate proposte che considerino la valutazione dell'impatto e dei risultati degli accordi e dei progetti.»
